



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PERUGIA

Piazza Matteotti - 06122 Perugia

Prot. 6799/17

Al Signor Presidente
dell'ORDINE degli AVVOCATI di Perugia

Oggetto: Quesito sul contributo unificato da versare in presenza di formule di stile, spesso presenti nelle conclusionali degli atti volti ad ottenere la condanna al pagamento di somme di denaro.

NUOVE DISPOSIZIONI

Ritengo opportuno informarla, anche per la diffusione tra gli iscritti, che ho dato nuove disposizioni in tema di quantificazione del contributo unificato in presenza di "clausole di stile".

In allegato il relativo provvedimento.

Resto a disposizione per ogni chiarimento e saluto cordialmente.

Il Dirigente Amministrativo

Valeria Pini



TRIBUNALE DI PERUGIA

Prot. 256/17 INT.

*Al Direttore Amministrativo
Responsabile della CANCELLERIA CIVILE*

(anche per il successivo inoltro al Personale di Cancelleria)

Oggetto: Quesito sul contributo unificato da versare in presenza di formule di stile, spesso presenti nelle conclusionali degli atti volti ad ottenere la condanna al pagamento di somme di denaro

NUOVE DISPOSIZIONI

Mi sono stati chiesti chiarimenti in ordine alla quantificazione del contributo unificato in ipotesi di atto introduttivo del giudizio contenente le c.c.d.d. "clausola di stile"; la casistica riguarda le ipotesi in cui, dopo avere formulato una richiesta specificamente quantificata nel suo ammontare, la parte si rimette in via subordinata "a quella diversa somma ritenuta di giustizia" o espressioni analoghe.

Sul punto si annota un pronunciamento della Suprema Corte (Cass., Sez. VI, 11 marzo 2013 n. 6053) nel quale si afferma che "ove l'attore integri e completi una richiesta specificatamente quantificata nel suo ammontare, con ulteriore sollecitazione rivolta al giudice a determinare il dovuto in quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, questa seconda indicazione ha un contenuto sostanziale", con la conseguenza - secondo la Cassazione - che la domanda ai sensi dell'art 14 comma 2 cpc si deve presumere di valore eguale alla competenza del giudice adito. Quindi "l'applicazione del contributo unificato dovrà avvenire sulla base di questo parametro".

Con nota prot. 3283/16 del 2/09/2016 il Presidente del Tribunale, in forza della sentenza sopra citata, ha invitato il Responsabile della Cancelleria a dare istruzioni perché la quantificazione del C.U. fosse effettuata "nei termini della citata sentenza di Cassazione", senza invero chiarire se il parametro per la quantificazione fosse lo scaglione massimo del giudice adito (come da qualcuno ritenuto) ovvero si trattasse di valore indeterminabile.

Successivamente alla citata sentenza di Cassazione, il Ministero con risposta a diversi quesiti (v. nota prot. 0162465.u del 29/10/2015 - nota prot. 0167802.u del 9/11/2015 - nota prot. 63597.u del 8/04/2016 - da ultimo nota prot. 0153361 del 16/08/2017) ha avuto modo di chiarire che:

- il valore del processo deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte;

- il funzionario deve limitarsi a verificare l'**esistenza** della dichiarazione della parte e della ricevuta di versamento, controllando se l'importo pagato è diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa;
- il valore della causa – ai fini della competenza del giudice adito – si determina ai sensi dell'art. 10 cpc;
- nelle cause relative a somme di denaro o a beni di valore, ex art. 14 comma 1 cpc, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore, in mancanza di indicazione o dichiarazione, la causa si presume di competenza del giudice adito;
- il contributo unificato è determinato ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 13 TU 115/2002, se manca la dichiarazione di valore di cui all'art 14 TU 115/02, il processo si presume del valore indicato all'art. 13, comma 1, lett. g) del T.U. 115/2002;
- la dichiarazione di valore della causa fatta agli effetti del contributo unificato (art. 14 TU 115/2002) essendo indirizzata al cancelliere non assume rilievo ai fini della determinazione della competenza del giudice adito, pertanto non "interferisce" in alcun modo sulle conclusioni della citazione: la dichiarazione di valore in sostanza non è parte della domanda.

E poiché:

- il cancelliere non può al momento dell'iscrizione effettuare alcuna valutazione circa la natura sostanziale o di stile di una formula;
- non è ravvisabile di per sé alcuna dichiarazione di valore nella domanda di condanna della controparte al pagamento in alternativa alla somma di denaro specificamente richiesta nelle conclusioni "della maggior somma che verrà stabilita in corso di causa",
il CU deve necessariamente essere quantificato sulla base della dichiarazione di valore formulata dalla parte stessa, a nulla rilevando l'apposizione di formule di stile.

Considerato quanto costantemente sostenuto nelle ministeriali sopra citate, di cui - per quanto occorrer possa - si condividono totalmente le motivazioni, si ritiene di dover disporre che ai fini della quantificazione del contributo unificato a nulla rilevino le formule di stile, essendo la dichiarazione di valore formulata dalla parte l'unico parametro di riferimento.

Perugia, 18 Novembre 2017

Il Dirigente Amministrativo

Valezia Pini